

**PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AI CCNL "STUDI PROFESSIONALI"
CONSILP-CONFPROFESSIONI DEL 19/12/96 E CONFEDERTECNICA DEL
14/5/96 E IN TEMA DI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO**

Il giorno 12 febbraio 1998 in Roma nella sede del Ministro del Lavoro
On.le Tiziano Treu, che assiste alla sottoscrizione

TRA

la CONSILP - CONFPROFESSIONI rappresentata da:
Stella Gaetano - Presidente
Baresi Virgilio - Vicepresidente
Pocaterra Giovanni - Segretario
Buonocore Maurizio - Tesoriere

la CONFEDERTECNICA rappresentata da:
Maniscalco Andrea - Presidente
Sermonti Enrico - Segretario

E

- la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi
FILCAMS CGIL rappresentata da Piero Marconi
- la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del
Turismo FISASCAT CISL rappresentata da Mario Marchetti
- la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi
UILTuCS UIL rappresentata da Paolo Poma

SI E' DEFINITO

Il presente protocollo che sulla base dell'impegno richiamato all'articolo 10 del
titolo V - prima parte del CCNL annulla e sostituisce i rispettivi punti B) e C)
"Contratti di Formazione e Lavoro" dello stesso articolo 10.

Al riguardo le parti, considerato il valore nazionale della intesa raggiunta
dichiarano il comune giudizio sull'opportunità che la stessa venga sottoposta
a verifica del Ministero del lavoro.

Spina della Virgilio Poma *Amelior*
Maniscalco *Amelior*
Amelior *Amelior*
Amelior *Amelior*
Amelior *Amelior*

B) C) - Contratti di Formazione e Lavoro

Le parti:

- viste le modifiche della disciplina legislativa dei contratti di formazione e lavoro introdotte dall'articolo 15 della Legge 24 giugno 1997 n. 196;
- tenuto conto delle opportunità di utilizzo dell'istituto dei contratti di formazione lavoro quale ulteriore strumento da utilizzare in accordo e non in antitesi con l'apprendistato al fine di promuovere la formazione e l'occupazione del comparto;
- nell'ottica di continuare a favorire l'inserimento di giovani negli studi professionali;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

- a) Ai lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro si applicano le disposizioni di legge che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato e gli istituti di cui al presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
- b) I contratti di formazione e lavoro non possono avere per oggetto il conseguimento delle qualifiche previste al V livello della classificazione del personale di cui all'articolo 15 del Titolo II - seconda parte - dei CCNL.

Si considerano conformi alla presente regolamentazione:

1. i progetti che, per contratti di formazione e lavoro finalizzati all'acquisizione di professionalità elevate definite per il raggiungimento finale dei livelli I° e II°, prevedano 130 ore di formazione da effettuarsi nei 24 mesi di durata;
2. i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro, finalizzati all'acquisizione di professionalità intermedie definite per il raggiungimento finale dei livelli III° super, III° e IV° Super, prevedano 80 ore di formazione da effettuarsi nei 24 mesi di durata;
3. i progetti che, per contratti di formazione e lavoro finalizzati ad agevolare l'inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo per il raggiungimento finale di tutti i livelli ad esclusione del V°, prevedano 20 ore di formazione da effettuarsi nei 12 mesi di durata.

Spunto della Virgilio Basso *Alfredo Basso*
[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

- c) La durata del contratto di formazione e lavoro per i casi di cui ai punti 1 e 2 del comma precedente è fissata in 24 mesi, mentre per i casi di cui al punto 3 in 12 mesi.

Nel rispetto delle disposizioni amministrative vigenti, la durata del CFL può essere prorogata per i casi di interruzione del contratto, dovute ad assenze conseguenti a malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, servizio militare e periodo di aspettativa.

- d) Gli inquadramenti di ingresso all'atto dell'assunzione ed al termine del contratto di formazione e lavoro saranno determinati come dalle seguenti tabelle:

CCNL CONSILP-CONFPROFESSIONI

Qualifica Contrattuale finale	Livello Iniziale	Livello Finale
I	II	I dopo 24 mesi
II	III	II dopo 24 mesi
III	IV Super	III dopo 24 mesi
IV Super	IV	IV Super dopo 24 mesi
IV	V	IV dopo 12 mesi

CCNL CONFEDERTECNICA

Qualifica Contrattuale finale	Livello Iniziale	Livello Finale
I	II	I dopo 24 mesi
II	III	II dopo 24 mesi
III Super	III	III Super dopo 24 mesi
III	IV Super	III dopo 24 mesi
IV Super	IV	IV Super dopo 24 mesi
IV	V	IV dopo 12 mesi

E' consentito procedere ad assunzioni con contratto di formazione e lavoro a tempo parziale. In tal caso le ore di formazione sono le stesse delle assunzioni a tempo pieno.

- e) Fermi restando i termini sopraindicati, la comunicazione ai lavoratori interessati della trasformazione o meno del contratto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovrà essere effettuata in forma scritta almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto di formazione e lavoro.

G. Milla
W. Baur
M. A.

Alber
B. B. B.
M. A.

Antonio M. M.
G. P.

Il datore di lavoro alla scadenza del contratto di formazione e lavoro rilascerà un attestato sulla esperienza svolta ed i risultati conseguiti.

f) Il programma di formazione, per essere considerato conforme alla presente regolamentazione, deve indicare:

- 1) il profilo professionale cui tende il progetto a livello finale di inquadramento dei lavoratori interessati;
- 2) numero delle assunzioni per ciascun ruolo e livello, specificando quelle richieste a tempo pieno e quelle a tempo parziale;
- 3) livello iniziale di inquadramento;
- 4) livello finale di inquadramento;
- 5) durata del contratto secondo quanto sopra indicato;
- 6) ore di formazione teorica e tecnico-pratica;
- 7) il programma secondo il quale, come da schemi precisati nell'allegato "dovrà svilupparsi l'iter formativo";
- 8) dipendenti in forza per livello;
- 9) dichiarazione che nei dodici mesi precedenti non sono stati licenziati per riduzione di personale dipendenti aventi la stessa qualifica;
- 10) dichiarazione di rispetto dei principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla Legge 10/4/91 n. 125 (Parità uomo-donna);
- 11) l'indicazione riguardante la realizzazione della formazione teorica, anche organizzata, ove possibile, dall'Osservatorio Nazionale del settore o internamente alla struttura lavorativa;
- 12) i dati degli ultimi 12 mesi relativi ai CFL in essere, quelli dimessisi e la percentuale di quelli trasformati a tempo indeterminato, nel rispetto di quanto previsto all'art. 16 comma 11 della Legge 451/94.

g) L'assunzione dovrà risultare da atto scritto che dovrà contenere:

1. se si tratti di rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale;
2. livello iniziale di inquadramento;
3. livello finale di inquadramento;
4. durata del contratto e relativa decorrenza;
5. periodo di prova nei termini previsti dall'articolo. 18 del CCNL;
6. ore di formazione teorica e tecnico pratica.

Copia del programma formativo sarà consegnata dallo Studio al lavoratore interessato.

h) La formazione teorica e tecnico-pratica da impartirsi durante l'arco di 24 mesi, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, deve avere una durata minima complessiva di:

Y. Pella *V. V. V. V. V.*

M. M. M. M. M.

A. A. A. A. A.

B. B. B. B. B.

A. A. A. A. A.

G. G. G. G. G.

- 130 ore per l'acquisizione di professionalità elevate, che hanno per oggetto il raggiungimento finale dei livelli I° e II°. Tali ore di formazione saranno utilizzate nel seguente modo:

- 50 ore per la parte teorica;
- le restanti 80 ore saranno destinate alla parte tecnico-pratica.

La formazione teorica predetta dovrà concernere:

- legislazione del settore di appartenenza;
- legislazione del lavoro;
- prevenzione antinfortunistica - la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- organizzazione del lavoro ed aziendale.

- 80 ore per l'acquisizione di professionalità intermedie, che hanno per oggetto il raggiungimento finale dei livelli III° Super, III° e IV° Super. Tali ore di formazione saranno utilizzate nel seguente modo:

- 20 ore per la parte teorica;
- le restanti 60 ore saranno destinate alla parte tecnico-pratica.

- 20 ore per l'inserimento professionale a tutti i livelli escluso il V° livello che concernerà tutte le indicazioni teorico-pratiche al fine di rendere il lavoratore funzionalmente autonomo nell'esercizio delle sue mansioni, ivi comprese le norme relative alla tutela ambientale e prevenzione infortunistica.





Qualora all'interno della struttura lavorativa non si organizzassero programmi di formazione teorica, il lavoratore usufruirà di un monte ore di permessi retribuiti, dedicato alla formazione pari al corrispettivo monte ore teorico di cui sopra, per partecipare a programmi esterni di formazione anche organizzati, ove possibile, dall'Osservatorio Nazionale così come previsto dal CCNL.

I presenti punti B) e C) e gli allegati verranno notificati, a cura delle parti, al Ministero del Lavoro per i successivi eventuali procedimenti amministrativi.

Il titolare di Studio, entro 15 giorni dalla data di attivazione del CFL è tenuto a darne comunicazione all'Osservatorio Nazionale anche ricorrendo alla modulistica di cui agli allegati nn. 1, 2, 3 e 4.

Le parti si impegnano ad incontrarsi per apportare modifiche al presente accordo nel caso intervenissero ulteriori cambiamenti nelle norme di legge che regolano la materia.

Le parti infine concordano che in occasione della stampa del prossimo testo contrattuale sia riportato il contenuto del presente protocollo.


5

PROGRAMMA FORMATIVO
per il raggiungimento del I e II Livello

AREE DIDATTICHE	ORE DI FORMAZIONE
Area Giuridica ed organizzativa	ore 50
Area tecnico-Amministrativa Pratica	ore 80
TOTALE	ore 130

METODOLOGIE E PROGRAMMA FORMATIVO

Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e della pratica capacità necessarie per svolgere i compiti assegnati.

Le metodologie di formazione sono di due tipi:

- A)- LEZIONI TEORICHE CHE RIGUARDANO L'AREA GIURIDICA ED ORGANIZZATIVA
- B)- ADDESTRAMENTO SUL LAVORO CHE RIGUARDA L'AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA PRATICA.

Obiettivo del primo modulo è l'apprendimento della legislazione che regola l'attività dello specifico settore professionale, del rapporto di lavoro e delle procedure amministrative relative alle mansioni assegnate, dell'attività di organizzazione del lavoro e delle relative disposizioni.

Nella seconda fase saranno perseguiti gli obiettivi didattici attinenti l'acquisizione delle capacità tecnico-pratiche, da realizzarsi attraverso l'affiancamento sul lavoro sotto la guida del datore di lavoro o di persona da lui delegata appartenente alla struttura lavorativa e riguarderà tutte le indicazioni teorico-pratiche al fine di rendere il lavoratore funzionalmente autonomo nell'esercizio delle sue mansioni.

Area Giuridica ed Organizzativa

- Principi fondamentali
- Legislazione del Lavoro.
- Contratto di Lavoro.
- Attività di organizzazione della struttura lavorativa.
- Conoscenza delle disposizioni dello studio relative al rapporto di lavoro ed ai principi riferiti ai rapporti interpersonali.
- Prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Legislazione dello specifico settore professionale.

Area Tecnico Amministrativa Pratica

- La formazione avrà lo scopo preciso di istruire il lavoratore su nozioni generali e sulle procedure in essere presso lo studio nonché sulla legislazione specifica del settore professionale.

[Handwritten signatures and initials]

PROGRAMMA FORMATIVO

per il raggiungimento finale dei Livelli III° Super, III° e IV° Super

AREE DIDATTICHE	ORE DI FORMAZIONE
Area Giuridica ed organizzativa	ore 20
Area tecnico-Amministrativa Pratica	ore 60
TOTALE	ore 80

METODOLOGIE E PROGRAMMA FORMATIVO

Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e della pratica capacità necessarie per svolgere i compiti assegnati.

Le metodologie di formazione sono di due tipi:

A) LEZIONI TEORICHE che riguardano l'area giuridica ed organizzativa.

B) ADDESTRAMENTO SUL LAVORO che riguarda l'area tecnico-amministrativa pratica.

Obiettivo del primo modulo è soprattutto l'apprendimento delle conoscenze generali sulle leggi che regolano le procedure amministrative relative alle mansioni assegnate da realizzarsi sotto la guida del responsabile dell'unità operativa.

Nella seconda fase saranno perseguiti gli obiettivi didattici attinenti l'acquisizione delle capacità pratiche, da realizzarsi con l'inserimento graduale nella posizione lavorativa e l'affiancamento sul lavoro a personale già qualificato.

Area Giuridica e Organizzativa

- Legislazione del Lavoro.
- Contratto di lavoro.
- Attività di organizzazione della struttura lavorativa.
- Conoscenza delle disposizioni dello studio relative al rapporto di lavoro ed ai principi riguardanti i rapporti interpersonali.
- Prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Area Tecnico Amministrativa Pratica

La formazione avrà lo scopo preciso di istruire la persona su:

- nozioni generali sulle procedure in essere presso lo studio nonché sulla legislazione specifica del settore professionale.

[Handwritten signatures and initials]

PROGRAMMA PER C.F.L.
DI INSERIMENTO PROFESSIONALE
PER TUTTI I LIVELLI ESCLUSO IL V° LIVELLO

ORE DI
FORMAZIONE: 20

L'adeguamento delle capacità professionali necessarie all'inserimento nel contesto della struttura lavorativa sarà impartito dal datore di lavoro o da persona da lui delegata appartenente alla stessa e riguarderà tutte le indicazioni teorico pratiche al fine di rendere il lavoratore funzionalmente autonomo nell'esercizio delle sue mansioni, ivi comprese le norme relative alla tutela ambientale e prevenzione infortunistica.

Giulio Vignani
Manfredi
Biancacci
Antonio Mannarini
Gianni

Antonio
Manfredi
Gianni

Allegato 4

FAC SIMILE (da riprodurre su carta intestata dello Studio)

Spett.le
 Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O.
 Via
 Cap

e p.c. CONSILP-CONFPROFESSIONI
 Osservatorio Nazionale

CONFEDERTECNICA
 Osservatorio Nazionale

Oggetto: RICHIESTA ASSUNZIONE, C.F.L. E RELATIVO PROGETTO

Il sottoscritto		nella sua qualità di titolare dello Studio		
		(nome dello studio)		
sito in (città)	Prov.	Via	n.	cap
Tel.	Esercente attività di		Aderente alla:	
			Consip	SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
			Confedertecnica	SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Codice ISTAT o settore produttivo	contratto applicato:	con organico di dipendenti n.
(indicare il codice Istat o il settore produttivo)	CONSILP <input type="checkbox"/> CONFEDERTECNICA <input type="checkbox"/>	(specificare il numero totale)

di cui:		alla data di presentazione della domanda (indicare separatamente il numero dei dipendenti alla data di presentazione della domanda)		al (indicare separatamente il numero dei dipendenti al 31/12 dell'anno precedente)		al (indicare separatamente il numero dei dipendenti al 31/12 di 2 anni precedenti)	
		a tempo indeterminato	a termine	a tempo indeterminato	a termine	a tempo indeterminato	a termine
Impiegati	full-time part-time						
Operai	full-time part-time						
Apprendisti							
Totale							

Spett.le Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O. Buonocore
Andrea Mainardi *Luigi* *Storini*

Precedente utilizzo di CFL (specificare numero, qualifiche, durata e percentuale di conferme a tempo indeterminato di precedenti ricorsi a c.f.l. da parte del titolare)

n.	qualifiche	tempi	% conferme

Chiede venga approvato il progetto di formazione lavoro per:
(Indicare i dati relativi al personale che si intende assumere in c.f.l.)

Numero progressivo	nome, cognome, titolo di studio, età, residenza, n. libretto lavoro, altro	livello di inquadramento	
		iniziale	finale

n. complessivo delle unità interessate all'assunzione
 durata del/i contratto/i di
 formazione e lavoro: 12 o 24 mesi o frazioni

n.	Qualifiche	Mesi	tempi di assunzione
			entro il:
			entro il:
			entro il:

Appello Unikli Paris
Guelfantoni
Beobocore
Andri Maninchi
Gianni

[Signature]
[Signature]
[Signature]

PROFESSIONI

Studi, nuovo contratto formazione

Periodi formativi ridotti a 12 mesi e più spazio ai giovani laureati. Su queste basi è stato sottoscritto ieri l'accordo sui contratti di formazione e lavoro (cfl) per i dipendenti degli studi professionali, protocollo aggiuntivo del Ccnl siglato il 26 giugno '97. L'intesa raggiunta dalla Consilp-Confprofessioni e dalle organizzazioni sindacali si propone di dare vita nei prossimi 12 mesi ad almeno 100 mila contratti di formazione e lavoro presso il milione di studi professionali presenti in Italia. L'accordo siglato ieri, alla presenza del ministro del lavoro, Tiziano Treu, recepisce le norme di formazione introdotte dalla legge 451/94, che prevedono due tipologie contrattuali: la prima, della durata di 24 mesi, mira all'acquisizione di professionalità intermedie ed elevate; la seconda, non superiore ai 12 mesi, punta ad agevolare l'inserimento professionale.

Il testo messo a punto dalla Consilp e dalle organizzazioni sindacali si affianca a quello già previsto dalla 451/94, che consente agli ordini e collegi professionali di predisporre progetti formativi. Il protocollo di ieri, quindi, getta le basi per il superamento della duplicazione di funzioni tra ordini professionali e associazioni sindacali.

Oggi la firma del nuovo contratto per gli studi

Formazione lavoro: cambio di regime

MILANO. — Cambia regime il contratto di formazione e lavoro presso gli studi professionali: questa sera, alla presenza del ministro del lavoro, Tiziano Treu, verrà siglato il contratto di formazione e lavoro messo a punto dalla Consilp-Confprofessioni, l'organizzazione sindacale che già era stata tra i promotori, nel '97, dell'intesa nazionale per i dipendenti degli studi (riportata sul Sole-24 Ore dell'1, 2 e 3 luglio) valida sino al 30 settembre '99.

Con la firma attesa oggi, la «formazione-lavoro» in ambito professionale torna nell'ambito più tradizionale della trattativa con i sindacati: attualmente, infatti, questa modalità viene applicata sulla base di proposte avanzate dagli Ordini e sottoposte al vaglio del ministero. Il contratto siglato nel giugno scorso, però, ha previsto la possibilità di ricondurre la formulazione di queste intese sotto l'egida sindacale, dando quindi il via all'iter per le nuove regole nazionali.

«Il nuovo contratto di formazione lavoro», spiega Virgilio Baresi, vicepresidente Consilp, «interessa oltre un milione di dipendenti ed è allineato alle previsioni del "pacchetto Treu". La sigla verrà sia da Consilp sia da Confedertecnicar: una doppia firma che rappresenta un primo passo verso una maggiore unità delle rappresentanze sindacali nel settore».

Consilp, tra l'altro, ha rinnovato ieri il proprio vertice, designando Gaetano Stella alla presidenza, Giovanni Pocaterra come segretario, Maurizio Buonocore come tesoriere. Baresi e Antonino Rando sono i vicepresidenti.

Sole 24 ore

12/2/98

COMUNICATO STAMPA

L'ufficio stampa del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale comunica che questo pomeriggio è stato siglato dalla giunta della Consilp-Confprofessioni, Confedertecnica e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilucis-Uil, alla presenza del Ministro del Lavoro Tiziano Treu, un contratto di formazione lavoro applicabile agli studi professionali d'Italia ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 26 giugno 1997 e del 22/10/96.

L'accordo, che è stato licenziato dalle parti sociali all'unanimità con il parere favorevole dell'Osservatorio nazionale, rappresenta il primo atto successivo alla sottoscrizione dei contratti nazionali degli studi professionali e concretizza l'obiettivo di coerente e costruttiva collaborazione tra le parti sindacali, nel rispetto dei ruoli e dei compiti, per la salvaguardia e la creazione di nuovi posti di lavoro.

Il contratto di formazione lavoro siglato, che si innesta nel più vasto quadro della nuova autonomia associativa delle libere professioni, offre un'adeguata tutela al lavoratore e più ampia flessibilità di applicazione del rapporto di formazione agli studi professionali con sicuro beneficio per l'occupazione specie intellettuale giovanile.

Roma, 12 Febbraio 1998